

**(DICHIARAZIONE INTEGRATIVA)
ALLA NOTIFICA RELATIVA ALL'IMPIEDIMENTO DELL'OPERATORE E ALLE MISURE CONCRETE E
PRECAUZIONALI PER LE AZIENDE AGRICOLE
secondo l'Articolo 65 del Reg.CE n.853/2004 (in attuazione del Reg. CE n. 1831/2003)**

- () PRIMA COMUNICAZIONE
() VARIAZIONE SUCCESSIVA

A. (Dichiarante)

Io sottoscritto _____ nato il _____ di _____
Responsabile legale dell'azienda _____
C.F.P. IVA _____ via in comune di _____ Prov. _____

DICHIARA

- di confermare quanto già sottoscritto con la "Notifica attività con metodo biologico" (prima notifica/variante) sottoscritta in data _____ e consegnata alla stessa, in ottemperanza a quanto previsto dall'attuale regolamento, riguardo alla derivazione completa dell'azienda;
- che nel caso di impossibilità a partecipare alle visite tecniche ai sensi del Reg. CE 1831/2003 delega il/la signora _____ persona informata dei fatti, a rappresentarlo, a presentarsi alle visite tecniche e a firmare i documenti relativi al reg. (CE) 1831/2003 agricoltura biologica;
- di aver valutato la necessità di ricorrere all'ufficio di conciliazione e arbitrato di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 1831/2003, o prodotti per la protezione dei prodotti contro i parassiti e le malattie di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 1831/2003.

Si impegna

- ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 1831/2003, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare, in caso di controlli e ispezioni, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 1831/2003, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché esprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di sanzione per violazioni e irregolarità;
- ad accettare che i diversi CdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, compresi gli OAC che costituiscono eventuali operatori, si scambino informazioni sulle operazioni oggetto di controllo, definendo la modalità di tale scambio;
- ad adottare le misure correttive necessarie per arrivare alle inadempienze riscontrate dall'OAC;
- ad accettare nel caso di sanzione OAC la trasmissione del proprio "testicolo di controllo" all'OAC richiedente;
- a consentire tempestivamente all'OAC l'eventuale accesso del sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio "testicolo di controllo" venga conservato presso l'OAC per un periodo di almeno cinque anni;
- a informare tempestivamente all'OAC tutte le eventuali irregolarità, sia riferibili che incidenti sulla qualificazione biologica del proprio prodotto o del prodotto fornito da altri operatori e operatori;
- a esigere verso i propri clienti eventuali ricorsi, non conformi a/o tutti o alcuni o/o qualsiasi altro elemento che può indurre in discussione la conformità delle materie prime acquistate solo dalle produzioni ottimate;